



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di GROSSETO

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Grosseto dott. Marco Lotti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1418/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili.

Promossa da:

XXXXXXXXX rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione dall'avvocato XXXXXXXXXXXXX presso il cui studio a Grosseto, via della Prefettura, 3 è elettivamente domiciliato, attrice - opponente.

Contro:

XXXXX rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati c. f. giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Claudia Cattaneo inXXXXX1, presso il cui studio a La Spezia, via Paolo Emilio Taviani, 170, è elettivamente domiciliata, convenuta - opposta.

Oggetto: opposizione a d. i. n. 255/2022.

Conclusioni parte attrice: revocare il decreto ingiuntivo, revocando altresì



l'immotivata concessione delle remissione in termini, per l'omessa notifica del decreto nei termini di legge. Dichiarare la nullità dell'istanza monitoria per indeterminatezza e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso in totale assenza di prova scritta del credito ingiunto. In via preliminare di merito dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per tutto quanto dedotto nel presente atto. Per tutte le deduzioni ed allegazioni contenute nel presente atto dichiarare che nulla deve l'opposta per prescrizione dell'eventuale credito (se esistente) ingiunto, ovvero per carenza di prova sull'esistenza del credito e del suo ammontare ovvero dichiarare la nullità o l'invalidità totale o parziale contratto di finanziamento citato nel ricorso monitorio in quanto carente delle pattuizioni scritte previste dalla legge ai sensi dell'articolo 117 TUB, 1346 e.e. e 1283 e.e. In subordine dichiarare ed accertare il Tribunale l'errata determinazione del TAEG e la carenza di indicazione del TEG, rispetto al tasso effettivamente praticato, con le conseguenze previste dall'articolo 117 TUB. Con vittoria di spese e competenze legali.

Conclusioni parte convenuta: in via preliminare di rito dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione a d. i. in quanto priva di procura alle liti; accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 35/2019 R. G. n. 3506/2018, dell'8.1.2019



emesso dal Giudice di Pace di Grosseto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 35/2019 R. G. n. 3506/2018, dell'8.1.2019 emesso dal Giudice di Pace di Grosseto. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, XXXXXX al pagamento in favore della società XXXXXXs.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IIV e CPA, nonché successive occorrendo.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice ha proposto opposizione avverso il d. i. n. 35/2019 emesso in data 8.1.2019 dal Giudice di Pace di Grosseto, su ricorso XXX s.r.l., nella sua qualità di cessionaria di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.

Eccepiva la omessa notifica del d. i. e la illegittimità della proroga, la eccessiva genericità della istanza monitoria, il difetto di legittimazione attiva di XXXXXX lamentata la mancata prova del credito e la prescrizione.

Si costituiva in giudizio XXXXXX.r.l. la quale precisava di essere legittimata passivamente limitatamente al credito ceduto, con esclusione di eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale e volte a chiedere il pagamento di presunte somme indebitamente versate ad altro soggetto giuridico, precisava di avere tentato più volte la notifica del d. i.



prima di richiedere la rimessione in termini.

Eccepiva la nullità della opposizione ex art. 164 c.p.c. per difetto dei requisiti ex art. 163 c.p.c., la inammissibilità della opposizione per difetto di *ius postulandi*, deduceva la rituale cessione del credito, la infondatezza della presunta inammissibilità ed improcedibilità del d. i., contestava fosse maturata la prescrizione del credito, riteneva esistenti i presupposti per la emissione del d. i.

Devono essere disattese tanto l'eccezione (sollevate da parte convenuta - opposta), di inammissibilità della opposizione per difetto di *ius postulandi*, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i. ed in atti di parte attrice, quanto l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. Sul punto, ancorché nell'atto di citazione sia stata omessa completamente la ricostruzione del fatto storico in questione (fatto costitutivo del diritto di credito azionato dalla convenuta - opposta), l'atto contiene, comunque, tutti gli elementi previsti dall'art. 163 c.p.c.

Fondata ed assorbente, rispetto alle altre eccezioni dedotte da parte attrice - opponente, è la contestazione di mancata prova del credito per il quale la convenuta - opposta ha agito in monitorio.

Invero, nel fascicolo della convenuta non si rinviene alcun documento che possa attestare la conclusione del contratto di cui alla pratica n. 38XXX6 - numero cliente ~~XXX~~.

Nè al riguardo può ritenersi sufficiente la lettera di XXXXX indirizzata alla odierna attrice - opponente, datata 30.9.2016, ove risultano sia il numero della pratica, sia il numero cliente, atteso che trattasi di documento formato



unilateralmente da XXXXX, privo di prova della spedizione e del ricevimento da parte del destinatario.

E' principio generale che nessuno può costituire titoli di prova in favore di se medesimo, la prova a favore può venire soltanto da terzi o da documenti la cui paternità non risalga dall'interessato.

Nè prova del credito può ritenersi la richiesta di conteggio dell'attrice datata 16.3.2011, ove la stessa indica la pratica con il numero XXXXX la stessa indicata da XXXXX nella sua missiva, anche perché la lettera dell'attrice è datata 16.3.2011 (per cui, a tutto concedere, il relativo credito risulterebbe prescritto), mentre quella di XXXX (di cui manca la prova dell'invio e del ricevimento), è datata 30.9.2016, peraltro la convenuta non si è curata di depositare documenti con data successiva al 16.3.2011 (ad eccezione di quello appena citato che porta la data del 30.9.2016, di cui manca, come è stato già detto, sia la prova dell'invio, sia la prova del ricevimento).

Conseguentemente, l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Grosseto, definitivamente decidendo sull'opposizione come in atti proposta da XXXXXXavverso il d. i. n. 35/2019, emesso in data 8.1.2019 dal Giudice di Pace di Grosseto;

accoglie l'opposizione proposta da XXXX e per l'effetto revoca

l'opposto decreto ingiuntivo n. 235/2019;

condanna XXXXXs.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che liquida complessivamente in euro 1.341,00, di cui euro



76,00 per spese, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Grosseto, il 26 giugno 2024

Il Giudice di Pace dott. Marco Lotti